CAMERA DEI DEPUTATI N. 3121

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, SOSPIRI, DOMENICO BASILE

Norme per la costituzione del Consorzio obbligatorio degli oli vegetali e dei grassi vegetali e animali esausti

Presentata il 14 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non v'è dubbio che tra i problemi ambientali l'inquinamento del suolo e delle acque, superficiali e sotterranee, oltre ad essere uno fra i più rilevanti, è fra quelli che vengono percepiti con maggiore immediatezza dalla pubblica opinione e per la sua soluzione i cittadini chiedono con sempre maggiore insistenza interventi tendenti alla prevenzione dell'inquinamento ed al risanamento dell'ambiente.

Tutto questo evidenzia in modo drammatico la arretratezza con la quale il nostro Paese si appresta ad affrontare quella che sarà, quasi certamente, l'emergenza di un futuro non molto lontano nel tempo. Siamo quindi nel vero dicendo che tale problema è nella coscienza di tutti. Gli abbiamo dato, pertanto, la debita attenzione e la nostra proposta di costituire un Consorzio obbligatorio degli oli vegetali e dei grassi vegetali e animali esausti si muove nella direzione da tutti auspicata.

Attraverso l'evidenza dei numeri vogliamo far comprendere quanto è necessaria la costituzione del Consorzio e quanto è necessario farlo con sollecitudine. Ogni anno vengono immessi al consumo 1 miliardo e 200 milioni di kilogrammi tra oli vegetali e grassi vegetali e animali, prevalentemente destinati all'alimentazione umana.

Di tale quantità, circa il 25 per cento, dopo il suo uso, è « esausto » perché ha perso le proprie caratteristiche e, pertanto, diventa rifiuto e, non esistendo la possibilità di un recupero va o nel terreno o in fogna, inquinando suolo e sottosuolo, comprendendovi le acque superficiali e sotter-

ranee. Tale rifiuto « esausto » oltre che inquinante è anche tossico e nocivo in quanto, specie quello residuato da fritture prolungate, contiene residui carboniosi.

La costituzione del Consorzio eliminerebbe in notevole misura tale fenomeno in quanto, provvedendo alla sua raccolta su tutto il territorio nazionale, oltre che controllarne l'utilizzo, consentirebbe di avviarlo presso idonei impianti, che già in minima misura lo fanno. Qui, con adeguato trattamento o, ancora meglio, rigenerandolo, potrebbe diventare materia prima in molti processi produttivi quali la produzione di mangimi per animali, l'industria della cosmesi, dei saponi, eccetera, per i quali alcune materie prime vengono acquistate all'estero consentendo alla nostra economia di trarne beneficio.

È su questi elementi che è fondata la nostra proposta di legge che tende a tenere sotto controllo, consentendo interventi immediati ed in tempo reale, un fenomeno quale quello degli oli vegetali e dei grassi vegetali e animali esausti fino ad ora poco considerato ma la cui incidenza in materia di impatto nell'ambiente è notevole ed i cui danni, certamente immensi, non è possibile quantificare.

Siamo certi che a nessuno sfuggirà l'importanza di questo problema e la necessità – ormai impellente – di un'intervento razionale ed articolato, come la presente proposta di legge. Aperti come siamo a tutti i più opportuni suggerimenti ed a tutte le modifiche migliorative del testo, affidiamo la presente proposta di legge al voto degli onorevoli Colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intendono per oli vegetali e animali esausti, di seguito denominati: « oli esausti », i prodotti residuati da processi produttivi dell'alimentazione umana che possono essere smaltiti per:

a) eliminazione, cioè con la distruzione, in idonei impianti debitamente autorizzati, degli oli esausti nonché delle miscele oleose o gassose e delle emulsioni che non possono essere destinate al riutilizzo;

b) trattamento, cioè con l'insieme di operazioni o processi produttivi tendenti alla riutilizzazione degli oli esausti come materia prima in processi produttivi non finalizzati all'alimentazione umana;

c) rigenerazione, cioè con procedimenti produttivi che con la separazione degli additivi e degli ossidanti dai contaminanti consentono di ottenere dagli oli esausti sostanze da utilizzare come materia prima in prodotti della stessa o diversa natura dalla quale provengono;

d) raccolta, cioè con le operazioni, compreso il trasporto e l'immagazzinamento provvisorio, effettuate da operatori autorizzati al prelievo presso i detentori di oli esausti per il trasferimento a depositi provvisori per lo stoccaggio;

e) stoccaggio, cioè con il deposito provvisorio degli oli esausti per il loro successivo invio all'eliminazione o al trattamento oppure alla rigenerazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è definito « detentore » qualsiasi persona, fi-

sica o giuridica, che, attraverso la propria attività di impresa, comunque svolta, produce come residuati oli esausti. Rientrano nella categoria dei detentori le amministrazioni civili e militari dello Stato, degli enti locali, delle aziende ospedaliere, delle organizzazioni universitarie ed assistenziali che per i loro fini producono o detengono oli esausti come residuati dell'alimentazione umana.

ART. 2.

(Princìpi generali).

1. Le attività di eliminazione, di trattamento, di rigenerazione, di detenzione, di raccolta, di stoccaggio degli oli esausti devono essere organizzate in modo da evitare danni alla salute ed all'ambiente, e consentire, ove possibile o compatibile, il recupero di sostanze e di energie intese anche quali risorse economiche.

2. I prodotti derivanti dal trattamento e dalla rigenerazione devono essere considerati materia prima a tutti gli effetti. Si applicano, inoltre, le norme in materia di tutela dall'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo e del sottosuolo.

3. Sono altresì soggette alla disciplina della presente legge le sostanze oleose e gassose, con particolare riguardo ai composti fluidi o liquidi in cui sono anche parzialmente presenti oli esausti, compresi i residui delle cisterne, i miscugli di acque ed oli, acque e grassi vegetali e animali, e le emulsioni.

4. L'importazione e l'esportazione degli oli esausti è soggetta alle disposizioni previste dalla loro classificazione doganale.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle attività di detenzione, di raccolta e di stoccaggio degli oli esausti, ivi comprese le miscele di cui al comma 3, si applicano le disposizioni per i rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

ART. 3.

(Obblighi e divieti).

1. Sono vietati:

a) ogni immissione di oli esausti o di residui di risulta nelle acque superficiali e sotterranee, nelle acque costiere, nelle canalizzazioni nonché sul suolo e nel sottosuolo;

b) qualsiasi deposito o scarico incontrollato di oli esausti risultanti dalle attività di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione che abbia effetti nocivi per la salute e per l'ambiente;

c) qualsiasi lavorazione di oli esausti che provochi un inquinamento dell'aria superiore ai limiti fissati dalle norme vigenti.

2. Chiunque effettua operazioni di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione, con la sola esclusione delle attività prettamente familiari, deve osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

3. Chiunque intende svolgere attività di eliminazione, di trattamento, di rigenerazione, di raccolta e di stoccaggio, deve chiedere l'autorizzazione all'autorità competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli oli esausti devono essere smaltiti in via prioritaria:

a) tramite rigenerazione;

b) tramite trattamento per la riutilizzazione in prodotti non destinati all'alimentazione umana;

c) tramite eliminazione mediante distruzione.

5. Gli oli esausti nonché i residui dei processi di trattamento e di rigenerazione che contengono o che sono contaminati da sostanze di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10

settembre 1982, n. 915, in quantità e concentrazioni tali da farli rientrare nella classifica dei rifiuti tossici e nocivi, devono essere smaltiti mediante eliminazione per distruzione, secondo quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

6. Alle spedizioni transfrontaliere di oli esausti, ancorché contaminati, e dei residui dei processi di trattamento e rigenerazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

7. È fatto divieto ai detentori di procedere alla eliminazione diretta degli oli esausti.

ART. 4.

(Costituzione del Consorzio).

1. È costituito il Consorzio obbligatorio degli oli vegetali e dei grassi vegetali e animali esausti, di seguito denominato: « Consorzio », al quale è conferita personalità giuridica.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Del Consorzio fanno parte, con quote di partecipazione annualmente determinate in proporzione alle quantità di oli vegetali e animali immessi al consumo nel corso del precedente anno:

a) le imprese che producono oli vegetali e grassi animali i cui quantitativi minimi annui sono stabiliti dal Consorzio;

b) gli importatori di oli vegetali e grassi vegetali e animali che svolgono abitualmente tale attività ed il cui volume *minimo annuo è stabilito dal Consorzio;*

c) le imprese autorizzate al trattamento e alla rigenerazione;

d) le società mandatarie che sul territorio nazionale hanno la gestione degli oli esausti.

4. Possono, altresì, fare parte del Consorzio, con quote di partecipazione fissate dallo stesso, i nuovi soggetti delle categorie di cui al comma 3, se in possesso dei *necessari requisiti*.

5. Fanno inoltre parte del Consorzio:

a) le associazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria dei raccoglitori;

b) le associazioni nazionali maggiormene rappresentative della categoria delle casalinghe.

6. Il Consorzio, con riferimento ai costi sostenuti al netto dei ricavi per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6, determina annualmente il contributo per chilogrammo, di olio vegetale e grasso vegetale e animale che presumibilmente sarà immesso al consumo nell'anno successivo. Si considerano immessi al consumo gli oli vegetali ed i grassi vegetali ed *animali che hanno assolto le relative imposte* o la corrispondentente sovraimposta di confine.

7. Le imprese partecipanti devono versare al Consorzio i contributi secondo le modalità di accertamento e nei termini di riscossione stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del tesoro. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto del Consorzio.

8. Le deliberazioni del Consorzio, adottate per le finalità della presente legge, sono obbligatorie per i partecipanti al Consorzio medesimo.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i *consorzi già esistenti hanno l'obbligo di* adeguarsi alle nuove disposizioni ivi contenute.

10. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che approva lo statuto del Consorzio, chiunque ottiene come residuo di lavorazione o detiene oli esausti deve provvedere al loro immagazzi-

namento e stoccaggio in modo da evitarne la contaminazione con sostanze estranee o la dispersione nell'ambiente; deve, inoltre, provvedere al loro conferimento al Consorzio, direttamente o tramite operatori autorizzati alla raccolta, secondo le modalità stabilite dal Consorzio stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

ART. 5.

(Organi sociali).

1. Gli organi sociali del Consorzio sono:

a) il Presidente;

b) il vicepresidente;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio sindacale;

e) l'assemblea dei consorziati;

f) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'assemblea dei consorziati elegge il presidente, il vicepresidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. Tali organi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per una sola volta, anche se non consecutiva.

3. Il consiglio di amministrazione, compreso il presidente ed il vicepresidente, è composto da quindici membri, di cui undici elettivi e quattro di diritto.

4. I membri elettivi del consiglio di amministrazione sono scelti:

a) uno fra gli esponenti delle imprese che producono oli vegetali e grassi vegetali e animali;

b) uno fra gli esponenti degli importatori di oli vegetali e grassi vegetali e animali;

c) uno fra gli esponenti di ciascuna delle imprese che esplicano attività:

1) di eliminazione;

2) di trattamento;

3) di rigenerazione;

d) due fra gli esponenti delle società mandatarie;

e) uno fra gli esponenti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria dei raccoglitori;

f) uno fra gli esponenti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative della categoria delle casalinghe.

5. I membri di diritto del consiglio di amministrazione sono nominati, uno ciascuno, dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente.

6. *Il presidente può essere eletto fra* persone che non fanno parte delle categorie consorziate.

7. Il collegio sindacale è composto da cinque membri, dei quali tre nominati ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile, uno per ciascuno dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del *tesoro e delle finanze*. Gli *altri due membri* sono eletti dall'Assemblea dei consorziati fra liberi professionisti iscritti all'albo nazionale dei revisori dei conti. Il collegio sindacale elegge il proprio presidente fra i liberi professionisti.

ART. 6.

(Poteri e obblighi del Consorzio).

1. Il Consorzio esplica le proprie funzioni su tutto il territorio nazionale e:

a) trasmette, entro un mese dalla sua approvazione e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, il conto consuntivo della gestione dell'anno precedente ai Ministeri delle finanze e del tesoro, preventivamente *sottoposto a certificazione di società di* revisione a ciò autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) promuove la sensibilizzazione del*l'opinione pubblica sulle tematiche di cui* all'articolo 2, comma 1;

c) assicura ed incentiva la raccolta degli oli esausti, delle miscele, dei loro

componenti e dei loro residui da parte dei detentori;

d) nelle province ove manca o risulta difficoltosa o economicamente insufficiente la raccolta, assicura ed incentiva la raccolta stessa da parte di detentori che ne fanno richiesta, in relazione ai quantitativi di oli vegetali e grassi vegetali e animali annualmente immessi al consumo;

e) verifica la idoneità degli impianti di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione, controllando la relativa documentazione tecnica;

f) seleziona gli oli esausti raccolti, ai fini del loro corretto smaltimento;

g) cede gli oli esausti alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, trattamento e rigenerazione, osservando le priorità di cui all'articolo 3, comma 4;

h) effettua ed incentiva lo studio, la ricerca, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento o di rigenerazione e di impiego alternativo degli oli esausti;

i) opera nel rispetto dei princìpi della concorrenza, della economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da inquinamenti;

l) comunica annualmente, agli effetti dell'articolo 7, comma 1, ai Ministeri che esercitano il controllo, i dati tecnici relativi allo smaltimento degli oli esausti, corredandoli con una relazione illustrativa;

m) ripartisce alle imprese che esercitano l'attività di trattamento o di rigenerazione, in funzione della quota consortile da ciascuno posseduta, i quantitativi di oli esausti raccolti;

n) determina annualmente il prezzo della cessione degli oli esausti alle imprese che esercitano l'attività di trattamento o di rigenerazione.

ART. 7.

(Competenze statali).

1. La vigilanza sul Consorzio e sull'applicazione delle disposizioni di cui alla

presente legge spetta, ciascuno per la propria parte di competenza, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede:

a) alla determinazione delle norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione degli oli esausti;

b) alla determinazione della percentuale massima di acqua negli oli esausti per la loro classificazione come composto oleoso o gassoso, ai fini dell'applicazione della presente legge;

c) alla determinazione delle speciali misure tecniche, da adottare mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità nonché il Consiglio nazionale delle ricerche, per la eliminazione dei composti gassosi o oleosi degli oli esausti contaminati;

d) alla determinazione dei metodi di analisi per le determinazioni di cui al presente articolo e per le attività di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione;

e) alla emanazione delle altre norme tecniche.

3. Le norme tecniche stabiliscono:

a) i requisiti per lo smaltimento derivante da attività di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione di oli esausti;

b) le caratteristiche dei mezzi di trasporto che effettuano la raccolta, quelle delle attrezzature e degli impianti destinati all'immagazzinamento e stoccaggio provvisorio;

c) le specifiche in materia di protezione dell'ambiente relativamente alle attività degli impianti di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione che hanno l'ob-

bligo di adottare adeguate tecnologie a protezione della salute, dell'ambiente, al contenimento dei costi, alla riduzione dei rischi di nocività e tossicità dei residui di lavorazione.

ART. 8.

(Autorizzazioni).

1. L'autorità regionale competente e quella delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'arrivo o dalla consegna da parte dell'impresa della domanda, con l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'articolo 7, e dalle altre norme in materia di tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e sottosuolo, rilasciano le autorizzazioni, non attribuite ad altre autorità dalla presente legge, per l'esercizio delle attività di eliminazione, di trattamento, di rigenerazione, di raccolta e stoccaggio degli oli esausti.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per l'esercizio della attività di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione, è subordinato al preventivo controllo tecnico degli impianti.

3. Fino al momento del loro conferimento al Consorzio, le attività di detenzione, di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli esausti nonché delle miscele costituite con acqua o fra di loro, sono soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

4. L' autorità che rilascia le autorizzazioni per lo smaltimento, ha facoltà di effettuare ispezioni, controlli e prelievi di campioni all'interno degli stabilimenti, impianti o depositi delle imprese che esercitano le attività di eliminazione, di trattamento e di rigenerazione.

5. Le autorità di cui al comma 4, in caso di accertata violazione delle condizioni previste dall'autorizzazione, dettano le necessarie prescrizioni e concedono un termine per l'adeguamento. In caso di mancato adeguamento l'autorizzazione è revocata.

ART. 9.

(Attività di eliminazione).

1. Le imprese autorizzate ad esercitare l'attività di eliminazione sono obbligate a:

a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevono gli oli esausti, le miscele e i prodotti residuati, siano in possesso dell'autorizzazione per esercitare l'attività di raccolta da parte del Consorzio;

b) provvedere, fino all'inizio del processo di distruzione, allo stoccaggio di quanto ad esse ceduto o consegnato;

c) comunicare al Consorzio:

1) la quantità;

2) la qualità e la provenienza;

3) il nominativo dell'impresa autorizzata ad esercitare l'attività di raccolta e di trasporto.

2. Le amministrazioni civili e militari dello Stato devono provvedere alla raccolta ed alla eventuale eliminazione degli oli esausti con l'osservanza delle disposizioni della presente legge, ai fini della protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, delle acque, del suolo e del sottosuolo.

ART. 10.

(Attività di raccolta).

1. Le imprese autorizzate dalle competenti autorità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, alla raccolta ed al trasporto, di oli esausti, devono anche essere in possesso dell'autorizzazione del Consorzio, ed hanno l'obbligo:

a) di raccogliere dai detentori gli oli esausti nonché le miscele oleose ed i residui, e provvedere al loro immagazzinamento o stoccaggio provvisorio;

b) di conferire quanto raccolto nei depositi indicati dal Consorzio;

c) di comunicare al Consorzio, al momento del conferimento presso i suoi depositi, il nominativo dei detentori e le notizie fornite dagli stessi in merito alla provenienza ed all'utilizzo dei prodotti ceduti.

ART. 11.

(Attività di trattamento o di rigenerazione).

1. Le imprese autorizzate alle attività di *trattamento o di rigenerazione devono* impiegare la migliore tecnologia disponibile ed osservare le specifiche disposizioni per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e del sottosuolo, nonché delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 7.

2. I prodotti di base ottenuti tramite trattamento o rigenerazione non devono essere stati contaminati o contenere sostanze di cui all'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, in quantità o concentrazioni tali da rientrare nella classifica dei rifiuti tossici e nocivi.

ART. 12.

(Obblighi dei detentori).

1. Chiunque produce o detiene, a qualsiasi titolo, oli esausti in quantità superiore a 50 litri annui, è obbligato:

a) al loro immagazzinamento o stoccaggio provvisorio in modo da evitare qualsiasi commistione con emulsioni o con miscele composte con le stesse sostanze, o qualsiasi contaminazione delle stesse con altre sostanze;

b) a non miscelare oli esausti con sostanze tossiche o nocive comprese nell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni;

c) a cedere e trasferire al Consorzio, direttamente o tramite imprese autorizzate alla raccolta, quanto detenuto, comuni-

cando i dati relativi all'origine e di pregressi utilizzi degli oli esausti.

2. Chiunque esercita una attività di vendita al dettaglio di oli vegetali e grassi vegetali e animali in locali aperti o accessibili al pubblico, è obbligato a mettere a disposizione della clientela una idonea attrezzatura per lo stoccaggio provvisorio.

3. Le amministrazioni civili e militari dello Stato, degli enti locali, delle aziende ospedaliere, delle organizzazioni universitarie e scolastiche, di quelle assistenziali, ai fini del successivo conferimento al Consorzio tramite raccoglitori autorizzati, hanno l'obbligo di installare, nei propri locali, idonee attrezzature per lo stoccaggio provvisorio degli oli esausti residuati dall'alimentazione umana.

4. L' obbligo del conferimento di cui al comma 3, non esclude la facoltà per il detentore, previa comunicazione al Consorzio, di cedere oli esausti ad imprese di altro Stato membro della Unione europea, purché queste siano in possesso delle relative autorizzazioni dello Stato cui appartengono.

ART. 13.

Registro degli oli vegetali e dei grassi vegetali e animali esausti).

1. Chiunque esercita l'attività di smaltimento di cui alla presente legge, ha l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico dove, cronologicamente, per ogni operazione di stoccaggio, deve essere annotato il numero della bolla fiscale di accompagno, la quantità, la qualità, la provenienza e l'ubicazione degli oli esausti ceduti per la eliminazione, o per il trattamento, oppure per la rigenerazione.

2. I dati di cui al comma 1 devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'ultima operazione registrata. Il Consorzio, in qualunque momento, ha diritto di chiedere copia del registro.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, determina le caratteristiche e detta le norme per la tenuta del registro.

ART. 14.

(Pubblicità).

1. Le imprese che immettono al consumo oli vegetali e grassi vegetali e animali hanno l'obbligo di riservare nella pubblicità dei loro prodotti, comunque effettuata, idoneo spazio per sensibilizzare i consumatori all'esigenza di una corretta raccolta e smaltimento degli oli esausti.

ART. 15.

(Sanzioni).

1. Alle attività di smaltimento attraverso l'eliminazione, il trattamento, la rigenerazione, la raccolta e lo stoccaggio di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

2. Colui il quale, esercitando alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di eliminazione, di trattamento, di rigenerazione, di raccolta e di stoccaggio, non ha presentato domanda di autorizzazione all'autorità competente nel termine previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire 50 milioni.

3. Colui il quale non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni.

4. Colui il quale, nell'attività di trattamento di rigenerazione, non osserva l'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

ART. 16.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. L'autorità competente, quando rileva che le attrezzature e gli impianti non rispondono ai requisiti richiesti dalla presente legge, concede all'impresa un termine da sei mesi a due anni per l'adeguamento, rilasciando una autorizzazione provvisoria per il periodo concesso.

2. Le autorizzazioni per la raccolta dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi liquidi, fluidi o solidi, ai fini di eliminazione, di trattamento, di rigenerazione, di raccolta e di stoccaggio, concesse ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, restano valide per un periodo non superiore ad un anno.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.